

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1762

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BAGNOLI, PAPPALARDO, MICELE, CANGELOSI,
WILDE, TAPPARO, LARIZZA, BALDELLI, LOMBARDI-CERRI, CADDEO,
VIGEVANI, PIETRA LENZI, SCAGLIOSO, VALLETTA e CIONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1995

**Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sull'ENEL**

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si propone l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento del Senato della Repubblica che abbia ad oggetto il funzionamento dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e della fitta rete normativa ed istituzionale che lo ha affiancato per circa un trentennio (Cassa conguaglio, Comitato interministeriale dei prezzi - CIP, Commissione centrale dei prezzi - CCP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, eccetera).

L'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta si rende necessaria per due ordini di motivi: il primo attiene al processo di privatizzazione in atto dell'industria elettrica nazionale; il secondo attiene alle risultanze delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Roma e da quella di Milano, che gettano una luce inquietante sulle attività dell'ENEL e su quelle degli organi governativi istituzionalmente preposti al suo controllo.

Il processo di privatizzazione - che avviene sotto la spinta del fabbisogno finanziario del Tesoro - è finora risultato privo di un serio dibattito di approfondimento sul ruolo dell'ENEL nell'economia italiana e

sulle disfunzioni, che la privatizzazione dovrebbe almeno provare a superare con un assetto del sistema elettrico complessivo migliore di quello ereditato dal passato. La privatizzazione dell'ENEL - indifferibile anche per interrompere il circuito che le indagini della magistratura fanno intravedere - non può però essere realizzata al buio. La Commissione parlamentare d'inchiesta che si propone può costituire il luogo dove svolgere al meglio il compito di conoscere, approfondire, evidenziare e discutere, insieme alle disfunzioni, anche i rimedi.

Le inchieste della magistratura romana e di quella milanese si riferiscono, rispettivamente, alle irregolarità emerse nell'iter decisionale relativo alla determinazione delle tariffe elettriche e a quelle riguardanti l'applicazione pratica delle decisioni governative e aziendali in tema di politica energetica.

In questo quadro i compiti che la Commissione di inchiesta si assegna - lungi dall'interferire con le indagini in corso della magistratura - sono diretti, da un lato, a rafforzare tali indagini, e, d'altro lato, a suggerire quei rimedi che la magistratura non potrebbe istituzionalmente proporre ed adottare.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.***(Istituzione e composizione)*

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), istituito con legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni, e trasformato in società per azioni dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359.

2. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e un segretario.

Art. 2.*(Finalità)*

La Commissione ha il compito di accertare i criteri e le modalità che hanno guidato, negli ultimi quindici anni, l'attività dell'Ente di cui all'articolo 1, con particolare riferimento al potenziamento qualitativo e quantitativo del sistema elettrico, agli investimenti per l'innovazione tecnologica, all'approvvigionamento di energia, alla differenziazione delle fonti di produzione della stessa, al rapporto con i produttori, alla determinazione delle tariffe del servizio.

2. La Commissione ha altresì il compito di avanzare, sulla base delle risultanze del suo lavoro, proposte di riorganizzazione del sistema elettrico nella prospettiva della sua privatizzazione.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-*octies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 4.

(Funzionamento della Commissione)

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinate da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

3. La spesa per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 5.

(Pubblicità dei lavori)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme in vigore.

Art. 7.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta al Senato della Repubblica una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in riferimento alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

